Azienda Sociale Sud Est Milano
ENTE CAPOFILA
AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI SAN GIULIANO MILANESE

A.S.S.E.MI. - Azienda Sociale Sud Est Milano, Via Unica Bolgiano, 18 - 20097 San Donato Milanese (MI)
C.F. 97529770154 - P.IVA 09374930965
Telefono (+39) 02-90662329 Posta certificata: A.S.S.E.MI.@legalmail.it
RUP dott.ssa Girolama Fileti

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA FAMIGLIA

ART. 1 - Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio educativo per la famiglia.

Stazione appaltante è A.S.S.E.MI., nella sua qualità di Ente capofila dell'ambito territoriale sociale di San Giuliano Milanese cui i suddetti Comuni hanno conferito il servizio.
Il servizio fornisce prestazioni educative che rientrano nell'Assistenza Domiciliare Minori (ADM) volta a sostenere minori e famiglie in situazioni di fragilità e disagio.
Il servizio prevede inoltre la presenza di personale educativo all'interno delle équipes multiprofessionali dei Servizi Minori e Famiglia dell'Azienda, con l'obiettivo di rispondere ai bisogni complessi dei minori e delle loro famiglie, offrendo un approccio integrato e focalizzato sui loro bisogni globali.

Il servizio si svolge attraverso interventi educativi che potranno svilupparsi in ambito familiare, presso la sede dei servizi minori e famiglia, negli ambiti aggregativi territoriali e nei luoghi di vita dei minori.

Gli interventi educativi sono rivolti a minori e famiglie residenti presso i Comuni afferenti ai Servizi Minori e Famiglia gestiti dall'Azienda:

- Servizio Minori e Famiglia 1° Polo, afferente al comune di San Giuliano Milanese
- Servizio Minori e Famiglia 3° Polo, afferente ai comuni di Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, Paullo, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi e Tribiano.

Art. 2 - Durata dell'appalto
L'appalto avrà durata di anni due dalla data di avvio del servizio, stimata dal 1° gennaio 2026, previa conclusione delle operazioni di gara. L'Azienda si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio di prorogare il contratto fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi a favore di A.S.S.E.MI., ai sensi dell'art. 120 c. 10 del D.Lgs. 36/2023 e in relazione alle esigenze pubbliche del servizio da garantire e all'andamento del servizio stesso. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
Il Contratto inoltre potrà essere prorogato, agli stessi patti, prezzi e condizioni esistenti alla scadenza, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente ex art. 120 comma 11 d.lgs. 36/2023.

Art. 3 - Finalità, obiettivi e caratteristiche del servizio
Il servizio dovrà fornire le prestazioni che rientrano nell'Assistenza Domiciliare Minori – ADM – nonché prevedere personale educativo dedicato ad integrare la composizione delle équipes dei Servizi Minori e Famiglia dell'Azienda.
Il monte ore richiesto per lo svolgimento del servizio si compone di due parti:

- **6.240 ore annue fisse e non riducibili** - relative alle attività di coordinamento ed equipe che dovranno essere garantite costantemente.
- **3.900 ore annue variabili** - riferite all'attività di ADM che potranno variare in funzione delle richieste dell'Ente e delle necessità effettive

Il servizio dovrà rispondere ai consolidati orientamenti d'ambito, ispirati alle pratiche e alle metodologie partecipative proprie delle Family Group Conference e del servizio sociale relazionale ed antioppressivo. Tale orientamento mira a favorire la partecipazione attiva della famiglia nelle decisioni da prendere - compresi i minorenni coinvolti - che riguardano la promozione del benessere e la eventuale protezione dei diritti di bambini/e e ragazzi/e all'interno del nucleo famigliare e della propria comunità. Il Servizio dovrà inoltre far propria la metodologia prevista dal programma P.I.P.P.I, quale livello essenziale delle prestazioni sociali e del quale l'Azienda cura l'implementazione a livello di ambito Territoriale Sociale di San Giuliano Milanese.
L'Azienda ha organizzato i propri Servizi Minori e Famiglia con proprio personale assunto a tempo indeterminato e in composizione multiprofessionale: Assistenti Sociali, Psicologi e, nel caso del 1°Polo, un Pedagogista.
I Servizi Minori e Famiglia dell'Azienda dispongono di un'organizzazione interna denominata C.A.P. (Consulenza, Accoglienza e Prevenzione) finalizzata a fornire interventi tempestivi e di pre-assesment

dedicata alla casistica in ingresso, in particolare spontanea e semi spontanea, che offre accoglienza, consulenza, pre-assesment, orientamento all'accesso della rete dei servizi socio assistenziali e sanitari e che offre percorsi condivisi e di breve durata, finalizzati al sostegno e all'accompagnamento delle famiglie in un'ottica di autodeterminazione, nonché la messa in campo di interventi urgenti laddove necessari.

Con il presente affidamento A.S.S.E.MI. persegue una programmazione organica ed integrata con la complessiva rete dei servizi in area minori e famiglia dell'Ambito Territoriale Sociale di San Giuliano Milanese per la gestione unitaria di un servizio che si rivolge essenzialmente a:

Minori in difficoltà: bambini/e e ragazzi/e che vivono situazioni di fragilità, con problematiche socio-familiari, psico-sociali o educative, o che sono oggetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
Famiglie in difficoltà: famiglie che presentano fragilità genitoriale, che necessitano di un sostegno nella cura e nell'educazione dei figli, nella gestione del conflitto e nel miglioramento delle relazioni con i propri figli.

Il Servizio mira a:

- Promuovere il benessere dei minori: migliorare l'autostima, le autonomie personali e le competenze socio-affettive;
- mantenere il minore nel suo ambiente: promuovere interventi che consentano ai minori di continuare a vivere nella propria casa e nel proprio contesto familiare;
- facilitare l'integrazione del minore e della famiglia nel contesto sociale e nel territorio, attivando e coordinando risorse e servizi;
- concorrere a promuovere i diritti dell'infanzia contrastando l'isolamento, l'emarginazione, la violenza e le situazioni sociali che non ne rispe
- ttino la dignità, i bisogni e la sensibilità;
- prevenire ed individuare precocemente situazioni di disagio relazionale o di danno dei minori;
- tutelare e proteggere i minori nelle situazioni di rischio e/o di pregiudizio.
- sostenere ed accompagnare le famiglie in difficoltà nello svolgimento del proprio ruolo genitoriale.

Art. 4 Organizzazione e funzioni prestazionali del Servizio
Il Servizio Educativo per la Famiglia si compone di due funzioni prestazionali:

a. Educatori Professionali integrati: di prevedere la presenza di educatori professionali ad integrazione delle équipes sopra descritte. Il contributo delle figure educative, alla luce delle premesse teoriche e metodologiche citate, dovrà dunque garantire interventi professionali capaci di integrare il proprio sguardo professionale all'interno dell'équipe multidisciplinare; garantire interventi di prossimità e di comunità volti a creare connessioni con le realtà associative, ricreative, sportive del territorio e con la rete dei Servizi del territorio.
Sono richieste prestazioni professionali educative che concorrano allo svolgimento delle attività specifiche delle varie fasi del processo di aiuto: dall'accoglienza al trattamento, sia negli accessi spontanei che su invio di servizi e agenzie del territorio o su mandato delle Autorità Giudiziarie, nell'ambito delle funzioni di cui è titolare il Servizio Minori e Famiglia.
Sono previsti interventi di sostegno e accompagnamento inerenti la messa in protezione di minori, con o senza il genitore, in situazioni di urgenza ed emergenza.

Pertanto, ci si attende:
la presenza e la partecipazione integrata alle équipes di servizio, secondo un modello – anche organizzativo – proposto nell'offerta progettuale, in grado di ottimizzare azioni trasversali fra le due équipes dell'Azienda di cui al 1° e al 3° Polo; conoscenza e cura delle reti del territorio; attività volte alla promozione del benessere e alla protezione dei minori; attività di pre-assesment, assesment, elaborazione di progetti individualizzati e implementazione degli stessi. Sostegno e potenziamento delle competenze genitoriale, di opportunità, risorse delle famiglie. Monitoraggio dei percorsi progettuali promossi a favore dei minori e delle loro famiglie. Gestione di interventi di messa in protezione in integrazione con le altre figure professionali.

È richiesta la stesura di relazioni per ragioni di servizio.
Gli interventi potranno svilupparsi in ambito famigliare, presso la sede dei servizi, negli ambiti aggregativi territoriali e in luoghi di vita dei minori.

b. Interventi di assistenza domiciliare minori– ADM: complesso di interventi educativi di sostegno ai minori e alle loro famiglie in condizione di difficoltà e in situazione di rischio potenziale per il benessere dei minori; di accompagnamento ai percorsi progettuali individualizzati promossi a favore degli stessi da parte dei Servizi; interventi di supporto alla genitorialità; interventi di accompagnamento educativo nelle situazioni di violenza di genere, con particolare riguardo alla valorizzazione delle risorse del nucleo familiare in un'ottica di empowerment; interventi educativi finalizzati a sostenere e fronteggiare situazioni di conflittualità familiare; interventi di tutoring educativo; interventi di natura valutativa in ambito spontaneo, semi-spontaneo o di interesse delle Autorità Giudiziarie competenti nell'ambito delle funzioni di cui sono titolari i Servizi Minori e Famiglia.

Pertanto, ci si attende:
interventi di supporto domiciliare alla genitorialità, di indirizzo pedagogico e di promozione delle competenze parentali, di fronteggiamento delle vulnerabilità e delle fragilità genitoriali; interventi educativi di supporto alle genitorialità fragili nel conflitto coniugale; interventi di supporto educativo in situazioni di violenza di genere; interventi di tutoring e di affiancamento, anche gruppale, a preadolescenti e adolescenti in difficoltà per precoce devianza o franco coinvolgimento in procedimenti penali, o in situazioni personali di vulnerabilità e rischio psichico o psico sociale; interventi di tutoraggio a ragazzi/care leavers volti a promuovere percorsi di autonomia nella piena autodeterminazione; interventi di Assistenza Domiciliare Minori, con finalità di prevenzione, protezione, recupero, sostegno sociale ed educativo nei confronti di minori a rischio di emarginazione sociale o di sofferenze individuali connesse a crisi familiari o a situazioni di conflitto con i propri genitori.
Gli interventi potranno svilupparsi in ambito famigliare, presso la sede dei servizi, negli ambiti aggregativi territoriali e in luoghi di vita dei minori.

c. Coordinamento: rispetto alla figura di coordinamento le attività che si devono garantire sono:
- individuare le figure educative che andranno ad integrare le due équipes di Servizi Minori e Famiglia;
- individuare l'équipe stabile di educatori dedicati agli interventi educativi domiciliari/territoriali;
- offrire momenti regolari e stabili di riflessione, rivolti a tutte le risorse educative afferenti al Servizio Educativo per le Famiglia, volti allo studio del caso e al monitoraggio degli interventi in essere;
- favorire interventi educativi elaborati in collaborazione con i Servizi Sociali Professionali dei Comuni di riferimento dei Servizi Minori e Famiglia, al fine di garantire efficace azione preventiva e interventi tempestivi volte a sostenere e rinforzare le competenze parentali;
- report mensili sull'andamento degli interventi da condividere con i coordinatori dei servizi minori e famiglia;
- partecipazione mirata alle riunioni di équipe e di supervisione dei due Servizi Minori e Famiglia, da valutare rispetto alle esigenze del Servizio, e comunque con presenza almeno mensile.
- in collaborazione con le équipe dei Servizi Minori e Famiglia, elaborare e consolidare – sulla base delle esigenze specifiche del gruppo di lavoro – processi di lavoro codificati e relativi agli ambiti operativi dell'educatore;
- in collaborazione con le équipe dei Servizi Minori e Famiglia, definizione di modulistica dedicata agli interventi educativi e relativi ai progetti delle famiglie;
- adempimenti relativi ai debiti informativi aziendali generali nei confronti di soggetti terzi;
- eventuale partecipazione congiunta a percorsi progettuali o sperimentali in area minori e famiglia promossi dall'azienda.

L'appaltatore inoltre dovrà:
- proporre attività e interventi educativi in linea con gli orientamenti metodologi espressi dai Servizi Minori e Famiglia dell'Azienda, anche attraverso sperimentazioni metodologiche e innovazioni,

anche a riguardo di una maggiore previsione di intervento educativo volto all'intercetto precoce delle situazioni "a rischio" e alla promozione del benessere del minore e della propria famiglia;
- assicurare e promuovere, in piena integrazione con il Servizio Minori e Famiglia, metodologie e attività volte alla riduzione delle asimmetrie di presa di decisione e di potere fra operatori e fruitori, anche a garanzia del diritto del minore ad essere sentito per ognuna delle decisioni che lo riguardano, nonché delle possibilità di decisionalità autonoma da parte delle famiglie;
- elaborare la progettazione esecutiva dell'attività;
- garantire l'aggiornamento professionale costante degli operatori coerentemente con la metodologia partecipata espressa dai due servizi minori e famiglia;
- garantire la supervisione professionale dell'équipe educativa;
- istituire Cabina di regia del Servizio Educativo per la Famiglia, partecipata dai Coordinatori e Responsabili dei servizi.
- garantire rendicontazioni mensili complete e fruibili al fine di consentire un adeguato controllo di gestione.
- garantire la fornitura dei dispositivi da utilizzare per gli interventi da remoto, quali: firma digitale, tablet con linea dati e voce.
- garantire tutte le necessarie cautele e dispositivi di protezione di competenza del datore di lavoro, in relazione ad eventuali esigenze sanitarie.

Art. 5 – Svolgimento del servizio

Con la presente procedura A.S.S.E.MI. intende individuare un soggetto appaltatore con cui perseguire una programmazione organica ed integrata con la complessiva rete dei servizi in area minori e famiglia, soprattutto nel territorio di riferimento dei servizi, che operi con metodologie pedagogiche inclusive sia verso i destinatari diretti, che verso i portatori di interesse, le singole micro-realtà territoriali, le comunità locali, i mondi vitali.

Si auspica quindi una proposta che descriva complessivamente le modalità gestionali del Servizio Educativo per la Famiglia, dal punto di vista organizzativo, professionale, operativo e metodologico.

L'Azienda auspica la piena espressione di progettualità autonoma e competente da parte del terzo settore in partenariato programmatorio, da intendersi nei suoi aspetti scientifici e clinici, di formazione, di inserimento nella attuale rete dei servizi territoriali, di progettazione e gestione educativa, di integrazione e univoca conduzione interna e di integrazione con i servizi d'ambito e della rete territoriale estesa, nonché precisa nelle attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post.

Per la particolare necessità di rendicontazione richiesta ad A.S.S.E.MI. dai Comuni soci, viene richiesta al gestore del servizio fatturazione corredata da esaustivo prospetto mensile del servizio reso per ognuna delle attività, ivi compresa quella realizzata dal coordinatore.

L'appaltatore fornirà relazioni annuali sul complessivo andamento del servizio e sull'effettiva realizzazione del progetto presentato, sia ai Responsabili di A.S.S.E.MI. che alla sua direzione generale.

L'offerta tecnica presentata dovrà quindi comprendere i seguenti punti in coerenza con quanto indicato al presente articolo e in quelli precedenti:

1. Gestione del servizio (modello organizzativo e di coordinamento, modello metodologico, analisi dei bisogni, presa in carico, fasi del processo, prodotti relazionali e flussi informativi, interazione con il Settore Minori e Famiglia di A.S.S.E.MI.) e di qualità della supervisione e dei metodi di monitoraggio e di valutazione.
2. Descrizione delle fasi e dei processi relazionali e educativi inerenti le attività del servizio, come descritto nei precedenti articoli, in relazione all'équipe integrata.
3. Modelli di intervento educativo proposti a riguardo delle attese del Capitolato in relazione agli interventi educativi domiciliari, territoriali e di tutoring educativo.

4. Modelli di intervento educativo a sostegno della genitorialità e di promozione delle competenze parentali;
5. Modelli di Interventi educativi proposti relativamente alle pratiche di comunità.
6. Proposte migliorative in relazione alle funzioni e alla attività di cui sono titolari i Servizi Minori e Famiglia.

Art. 6 – Disposizioni relative al personale
L'aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare personale professionale qualificato ai sensi di Legge, come di seguito indicato e dovrà inviare, prima dell'attivazione del servizio, l'elenco del personale di cui si avvarrà specificando le relative qualifiche, i requisiti culturali posseduti (inclusi i programmi di formazione cui ha partecipato il soggetto indicato come coordinatore), l'assenza degli impedimenti di cui al presente articolo (in merito a condanne penali, anche a seguito delle richieste dei casellari giudiziali di cui all'art. 2 del d.lgs. 39/2014, cui l'aggiudicatario è tenuto) e le modalità di contatto (numero telefono, indirizzo posta elettronica, ecc.). Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro sette giorni ad A.S.S.E.MI., con l'indicazione del motivo che ha comportato la variazione stessa.

Per i servizi di cui al presente capitolato, l'aggiudicataria deve avvalersi dei seguenti profili professionali:

a) **Coordinatore/trice,** con uno dei requisiti professionali **sotto descritti e esperienza almeno biennale di coordinamento in area minori e famiglia** (Spazio Neutro/Educativa connessa a servizi minori e famiglia / Assistenza Domiciliare Minori …):
 - **Assistenti Sociali,** con i seguenti requisiti: Laurea in Servizio Sociale, in Scienze del Servizio Sociale, o laurea Magistrale di Servizio Sociale, abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale e iscrizione all'ordine regionale degli Assistenti Sociali parte B o parte A;
 - **Psicologi,** con i seguenti requisiti: Laurea in psicologia ed equipollenze o altre lauree ad indirizzo psicologico, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione all'albo dell'ordine degli psicologi.
 - **Laurea in Pedagogia,** con i seguenti requisiti: Laurea in pedagogia ed equipollente
 - **Educatore professionale**, in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di Educatore professionale socio-pedagogico, ai sensi della L. 55/2024

b) **Educatori Professionali** in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di Educatore professionale socio-pedagogico, ai sensi della L. 55/2024 preferibilmente con almeno due anni di esperienza lavorativa di pratiche educative all'interno di Servizi Minori e Famiglia o di assistenza domiciliare minori.

L'Appaltatore potrà impiegare eventuali altre figure professionali necessarie connesse alla modalità di gestione del servizio espressa a progetto e comunque dovrà garantire le eventuali figure professionali ulteriori inserite dal medesimo Operatore Economico nella propria offerta tecnica presentata in fase di gara.

Prima dell'inizio dell'affidamento dovrà essere trasmesso un elenco nominativo del personale impiegato, con relativi curricula, corrispondente alle figure professionali indicate in sede di offerta. La mancata presentazione dell'elenco di cui sopra, con i contenuti precisati, costituisce violazione contrattuale sanzionabile ai sensi dell'Art. 19 "Penalità". L'eventuale sostituzione del personale, anche in fase esecutiva, deve sempre garantire l'equivalenza dei titoli curricolari spesi in fase di gara. La violazione di tale obbligo è sanzionabile ai sensi dell'Art. 19 "Penalità".

Il Coordinatore:
- dovrà essere reperibile telefonicamente e via mail (numero cellulare e indirizzo mail comunicati ad A.S.S.E.MI. entro l'inizio del servizio) nella fascia oraria di apertura dei servizi;
- dovrà essere personalmente presente agli incontri di raccordo e verifica sull'andamento del servizio che verranno programmati con A.S.S.E.MI.;

- dovrà essere abilitato a prendere decisioni immediate per conto dell'aggiudicataria rispetto alle soluzioni derivanti dallo svolgimento del servizio;
- dovrà operare in stretta collaborazione con il personale di A.S.S.E.MI. e dei servizi invianti con il compito di rendere funzionali le diverse comunicazioni di carattere organizzativo e verificare eventuali difficoltà onde assicurare una corretta conduzione del servizio;
- sarà responsabile della programmazione e organizzazione delle attività;
- dovrà informare in modo sollecito A.S.S.E.MI. circa gli eventuali problemi insorgenti, di qualsiasi entità/natura essi siano;
- dovrà rivestire il ruolo di responsabile in materia di tutela dei dati personali (privacy) a norma del d.lgs. n. 196/2003, del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679;
- è soggetto al divieto di divulgazione in qualsiasi modo e forma delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nel corso di espletamento delle proprie funzioni e di non può farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'aggiudicataria può anche avvalersi, con oneri a proprio carico, di incarichi professionali e/o consulenze esterne specialistiche, da segnalare nelle relazioni periodiche da presentare all'Amministrazione.
L'aggiudicataria dovrà assicurare un'adeguata formazione e supervisione al ruolo del personale impiegato nei servizi, garantendo altresì la partecipazione del personale alla supervisione organizzata da A.S.S.E.MI., previo accordo con A.S.S.E.MI.. L'aggiudicataria, nell'ottica del contenimento del turn over, dovrà garantire la continuità degli interventi tramite l'impiego del medesimo personale e comunicare ad A.S.S.E.MI. eventuali dimissioni del personale in servizio almeno 15 giorni prima della cessazione dell'attività lavorativa, per presidiare il passaggio del caso.
Tutto il personale utilizzato non deve avere riportato condanna (con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale) per qualsiasi reato che possa incidere sul rapporto di fiducia sotteso alla corretta effettuazione del servizio da espletare, con riferimento ai reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero all'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. A tal fine, l'OEA, in qualità di datore di lavoro, è tenuto agli adempimenti di cui al DPR 14 novembre 2002, n. 313, art. 25-bis come introdotto dall'art. 2 del d.lgs. 39 del 4 marzo 2014 (recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"), nei confronti di tutti gli operatori impiegati nell'esecuzione del presente servizio e pertanto deve richiedere ogni sei mesi il certificato penale del casellario giudiziale per il coordinatore, gli educatori e ogni altro eventuale ulteriore personale adibito al servizio, su disposizione dell'OEA, che operi in contatto con i minori. A al fine, l'OEA deve comunicare ad A.S.S.E.MI. semestralmente l'avvenuto adempimento, con attestazione circa la perdurante inesistenza in capo agli stessi delle cause ostative sopraindicate.
Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e di tutti i dati relativi ai minori assistiti, nel rispetto di quanto stabilito nel D.lgs. 196/2003 e seguenti.
Gli Operatori saranno obbligati a tenere un comportamento corretto e decoroso nei confronti dei minori, delle famiglie e di terzi, comunque tali da non ledere l' immagine di A.S.S.E.MI. e dei servizi invianti e tale da escludere qualsiasi maltrattamento dei minori o qualsiasi comportamento o atteggiamento lesivo della dignità del minore
A.S.S.E.MI. si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul possesso dei requisiti e delle caratteristiche qui previsti per il personale nonché il diritto di chiedere all'aggiudicataria l'immediata sospensione dell'operatore non in possesso dei requisiti e la successiva sostituzione, entro quindici giorni lavorativi decorrenti dalla sospensione, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere, garantendo comunque la continuità del servizio.
In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero degli operatori del soggetto aggiudicatario, lo stesso è tenuto a comunicare ad

A.S.S.E.MI. e a tutti i soggetti interessati, con anticipo previsto dalla normativa vigente in materia, il disservizio che ne deriverà. L'aggiudicatario concorderà con A.S.S.E.MI., le misure necessarie ad assicurare, sia pure in misura ridotta, la continuità del servizio nel rispetto della vigente normativa in materia di regolamentazione degli scioperi nei pubblici servizi, in quanto applicabile. Nulla è dovuto all'aggiudicatario per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

Art. 7 – Sedi di servizio e orari

I servizi educativi svolti in integrazione alle équipes di servizio sociale dovranno essere svolti presso le sedi A.S.S.E.MI. 1°e 3° Polo rispettivamente a San Giuliano Milanese - via Giolitti, 24 - e Melegnano – via Marsala, 6 - garantendo una fascia oraria di presenza che si conformi agli orari di apertura dei due servizi minori e famiglia: dal lunedì al giovedì indicativamente 9.00 - 17:30, venerdì 9:00 - 13.00.

Gli interventi educativi territoriali di prossimità verranno attivati tramite apposita scheda di attivazione sulla base delle specifiche esigenze e richieste dei Servizi Minori e Famiglia e verranno svolti in ambito familiare, presso la sede dei servizi, negli ambiti aggregativi territoriali e in luoghi di vita dei minori.

Art. 8 - Continuità del servizio

L'Aggiudicataria assicura la stabilità del personale assegnato al servizio, secondo l'elenco prodotto prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto. Laddove, nel corso della validità dell'appalto, venissero inserite professionalità diverse, dovrà essere garantito il medesimo curriculum (titolo professionale ed anni di esperienza per il coordinamento).

L'appaltatore si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto, provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche su indicazione del Responsabile individuato da A.S.S.E.MI.

La sostituzione del personale cessato dal servizio per qualunque causa deve essere garantita entro il termine massimo di 20 giorni.

Nulla è dovuto all'appaltatore da parte di A.S.S.E.MI. - salva l'applicazione delle eventuali penalità - per la mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei propri dipendenti o altre legittime cause.

La progettazione proposta darà conto sinteticamente delle adeguate strategie di contrasto al turnover degli addetti.

Art. 9 – Contratto collettivo e clausola sociale

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, è richiesto all'appaltatore di garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; a tal fine si segnala che il CCNL individuato da A.S.S.E.MI. è il contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, codice alfanumerico: T151 denominato "CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo". L'appaltatore può applicare il CCNL che ritiene adeguato alla propria organizzazione di impresa, purché, ovviamente, detto CCNL sia stato stipulato da organizzazioni maggiormente rappresentative e che l'oggetto del CCNL copra integralmente le prestazioni oggetto del presente affidamento. Ai fini dell'assunzione del provvedimento di aggiudicazione, nei casi di cui all'art. 11, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023, l'appaltatore è tenuto a presentare apposita dichiarazione con la quale si impegni ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai sensi dell'art. 57 del Codice, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, l'appaltatore dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, nel servizio gestito dal precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con

l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. A tal fine si allega alla documentazione di gara l'elenco del personale in servizio presso l'operatore uscente. Si previsa che dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 75 del CCNL sopraindicato e comunque, in caso di applicazione di un diverso CCNL, dovranno essere garantite tutele equivalenti.

Art. 10 - Tutela dei lavoratori

L'appaltatore, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'appaltatore è tenuto altresì all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

A.S.S.E.MI. potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei fogli paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle Leggi in materia previdenziale, assistenziale, e assicurativa.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di Legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora l'impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e all'affidamento all'impresa che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

A.S.S.E.MI. è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e responsabilità che possa far valere il personale impiegato dal mancato rispetto delle norme dei CCNL e su eventuali carenze in ordine agli obblighi previdenziali, assistenziali ed erariali in capo al proprio datore di lavoro.

Art. 11 - Oneri contributivi e retributivi

Ai sensi dell'art. 11 c. 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, A.S.S.E.MI. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del CRE, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, A.S.S.E.MI. paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. Ai sensi dell'art. 119 c. c. 9 del Codice nel caso di formale contestazione delle richieste del RUP, il RUP inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, l'appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da A.S.S.E.MI., nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.

L'appaltatore contraente si impegna ad utilizzare, per le attività oggetto del servizio, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate.

L'appaltatore si obbliga a consentire ad A.S.S.E.MI. di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche del rispetto degli obblighi previsti nel presente articolo, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

Art. 12- Rispetto normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

L'appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l'appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche. In particolare, dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni e comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e, se presente, del medico competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008. L'aggiudicataria dovrà altresì elaborare e produrre il proprio "Documento di valutazione dei rischi" afferenti all'esercizio dell'attività svolta e provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi (si rammenta che i relativi costi, dichiarati in sede d'offerta, sono a carico dell'impresa, la quale dovrà essere in grado di dimostrare, in sede di eventuale verifica, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato).

Art. 13 - Presentazione fatture e modalità pagamenti

Il pagamento avviene a rate con periodicità mensile, a fronte di presentazione di fatture mensili, con riferimento alle effettive ore di servizio prestato.

A tal fine l'aggiudicataria a mette a disposizione in tempo reale di A.S.S.E.MI. un prospetto costantemente aggiornato delle ore di servizio effettivamente prestate, mediante strumenti telematici e informatici (es.: Google drive…), inoltre verrà allegato alla fattura un prospetto nominativo con l'indicazione dei giorni e orari in cui sono state effettuate le diverse attività, nonché un report riepilogativo delle ore prestate dagli operatori, dal coordinatore e dal supervisore.

Ai sensi dell'art. 125 c. 6 del Codice, ciascun pagamento è considerato acconto del corrispettivo contrattuale ed è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di fatturazione elettronica tramite SDI. conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria in materia, sulla base delle fatture inviate in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi previa attestazione di regolarità dei responsabili individuati da A.S.S.E.MI.

A.S.S.E.MI., ai sensi del D.M. n. 55/2013 e del D.L. 66/14, relativo agli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con decorrenza dal 31 marzo 2015, non può più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche, il formato ed i contenuti definiti dal citato D.M. **Si evidenzia come il codice univoco dell'ufficio destinatario della fattura elettronica sia il seguente: A.S.S.E.MI. – UFXKV8.**

Si evidenzia come la scrivente Amministrazione sia soggetta all'applicazione del trattamento fiscale "IVA da versare all'erario ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972" (Split Payment).

Al pagamento si provvederà mediante accredito in c/c accesi presso istituti bancari o Poste Italiane S.p.A.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Rimane inteso che A.S.S.E.MI., prima di procedere al pagamento del corrispettivo verifica la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il D.U.R.C.

In caso di ottenimento da parte del A.S.S.E.MI. del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi trova applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 6 del Codice.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi al Servizio in oggetto devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso società di Poste Italiane S.p.A.

L'appaltatore si impegna a comunicare i conti correnti dedicati, anche se in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari/pagamenti per le commesse pubbliche, con nota conservata agli atti del Servizio.

I pagamenti di cui all'art. 13 verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I contraenti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9 bis, della citata L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi del D.L. n.187/2010 relativo alla Tracciabilità Finanziaria e delle nuove disposizioni normative sulla fatturazione elettronica, su ogni singola fattura dovrà essere specificato il codice identificativo gara (CIG).

Art. 15 - Norme sulla riservatezza e trattamento dei dati

L'Appaltatore sarà soggetto alle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679) in qualità di Responsabile, ogni volta che si trovi a trattare o semplicemente venga a conoscenza di dati personali e/o sensibili e/o giudiziari riguardanti i fruitori del servizio.

In particolare A.S.S.E.MI., titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi ai beneficiari, o danti causa, designerà ad ogni effetto di Legge l'ente aggiudicatario responsabile del trattamento dei dati personali che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

Questo è conseguentemente obbligato ad osservare e mettere in pratica tutti gli adempimenti prescritti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy e sicurezza a carico del responsabile del trattamento, e vigila diligentemente e periodicamente sull'ottemperanza e il rispetto della normativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati.

L'ente attuatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite da A.S.S.E.MI., in particolare:

- deve trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio;
- non può comunicare a terzi (salvo eccezioni che riguardino l'incolumità o la sicurezza di soggetti fragili, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto e dovrà restituirli ad A.S.S.E.MI. entro il termine perentorio di 5 giorni;
- deve adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
- è tenuta a procedere, con atto scritto, alla nomina di dipendenti e collaboratori in qualità di incaricati del trattamento dei dati, specificando l'ambito del trattamento consentito e le istruzioni da seguire nelle operazioni di trattamento dei dati;
- avrà cura di trasmettere ad A.S.S.E.MI. una copia di tale elenco, unitamente a tutte le variazioni che dovessero intervenire in corso d'anno. L'elenco degli incaricati dovrà essere aggiornato con frequenza almeno annuale.

Si precisa che, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l'ente attuatore sarà comunque obbligato in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme sopra indicate.

A.S.S.E.MI. tratterà i dati conferiti a ragione della presente procedura secondo le disposizioni vigenti del Regolamento UE 2016/679.

Art. 16 - Copertura assicurativa

La Aggiudicataria si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante ai sensi di Legge dall'espletamento dell'attività richiesta dal presente capitolato.
A tale scopo l'Aggiudicataria si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di assicurazione, una polizza RTC/RCO nella quale sia esplicitamente indicato che A.S.S.E.MI. debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. L' Aggiudicataria dovrà presentare detta polizza ad A.S.S.E.MI. prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto.
Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei rischi derivanti dall'attività di impresa, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto, e tenere indenne A.S.S.E.MI. da ogni responsabilità.
L'assicurazione dovrà essere prestata per i massimali di importi non inferiori a quelli di seguito indicati:
polizza RTC: – € 500.000,00. = per sinistro;
– € 150.000,00. = per persona;
– € 500.000,00. = per danni a cose o animali;
polizza RCO – € 500.000,00. = per sinistro;
– € 150.000,00. = per persona;

A.S.S.E.MI. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 17- Spese contrattuali
Saranno a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese di gara (stesura contratto, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla ditta e dai diversi uffici) e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto.
Resta inteso che le suddette spese potranno essere aggiornate in relazione alle variazioni della normativa a cui fanno riferimento.

Art. 18 – Garanzie di partecipazione alla gara e di esecuzione del contratto
L'operatore economico aggiudicatario dovrà altresì costituire, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo del contratto (IVA esclusa). L'importo della Garanzia Definitiva Servizi può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 del D. Lsg 36/2023 sussistendone i presupposti ivi previsti. In particolare, la riduzione del 50 %, non è cumulabile con quella di cui al primo periodo dell'art 106 comma 8 sopra richiamato, si applica nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese.
La Garanzia Definitiva Servizi è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché che abbiamo i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il Concessionario avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della garanzia provvisoria (dove richiesta).
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata secondo le disposizioni del D.Lgs 36/2023.

Art. 19- Penalità

L'aggiudicataria nell'esecuzione del servizio ha l'obbligo di uniformarsi al presente capitolato, agli eventuali specifici impegni assunti in sede di offerta, nonché alle indicazioni del settore.
Nel caso in cui l'appaltatore adempia agli obblighi di esecuzione del servizio di cui al presente capitolato in modalità anche solo parzialmente difforme da quanto nel medesimo descritto, nonché dalle Leggi e regolamenti in materia, e/o dalla propria offerta tecnica presentata in fase di gara, A.S.S.E.MI. applicherà all'appaltatore le seguenti penali, in base ai seguenti livelli:
da € 400,00 a € 600,00 = per inadempienze ritenute di lieve entità. Rientrano in tale definizione le seguenti inadempienze:

- attivazione di interventi ammissibili, ma non preventivamente concordati/comunicati
- modifica non concordata dei compiti e delle azioni stabiliti nell'ambito del progetto individuale,
- mancata sostituzione del personale entro sei giorni lavorativi
- mancata trasmissione e/o aggiornamento dell'elenco del personale
- cambiamento di personale senza comunicazione ad A.S.S.E.MI.
- mancata effettuazione della formazione al personale, come offerta in fase di gara
- utilizzo di personale con curriculum diverso da quello indicato

da € 900,00 a € 1.100,00= per inadempienze ritenute di media gravità. Rientrano in tale definizione le seguenti inadempienze:

- mancato rispetto degli orari tali da compromettere l'efficacia dell'intervento programmato
- mancata sostituzione del personale oltre i sei giorni lavorativi
- mancata presentazione delle relazioni nei termini utili per adempiere alle richieste dell'autorità giudiziaria

da € 1.800,00 a € 2.200,00 per inadempienze ritenute di significativa gravità. Rientrano in tale definizione a titolo esemplificativo le seguenti inadempienze:

- mancato espletamento del servizio, anche per un solo giorno e senza giustificato motivo,
- utilizzo di personale non professionalmente idoneo,
- totale inadempimento dei compiti e delle azioni stabiliti nell'ambito del progetto individuale.

Le penali sopraindicate sono applicate per ciascun evento. Qualsiasi ulteriore violazione degli obblighi contrattuali, anche non rientrante nell'elenco di cui sopra e anche di natura comportamentale degli operatori impiegati nel servizio dall'appaltatore, potrà comportare l'applicazione di una penalità commisurata della gravità dell'infrazione.
L'applicazione della penale sarà preceduta da una contestazione scritta e circostanziata dell'inadempienza rilevata, trasmessa tramite PEC, alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni al RUP entro e non oltre dieci giorni naturali e consecutivi dalla ricezione. In caso di mancato riscontro ovvero, qualora le giustificazioni siano ritenute insufficienti, il RUP adotterà un provvedimento di applicazione della penale che sarà comunicato all'appaltatore.
A.S.S.E.M.I. potrà detrarre la penale dall'importo dovuto all'appaltatore oppure trattenerla sulla garanzia definitiva. In tal caso, la garanzia dovrà essere reintegrata entro 10 giorni dalla richiesta. In caso di mancata reintegrazione, A.S.S.E.M.I. provvederà d'ufficio alla reintegrazione della cauzione a valore sui ratei di prezzo da corrispondere.
Se l'appaltatore sarà sottoposto al pagamento di tre penali nel corso del medesimo anno di servizio, il contratto potrà essere risolto, ai sensi del successivo art.17 "Risoluzione del contratto".
Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali complessivamente applicate dall'inizio del servizio, anche in annualità successive, raggiunga il limite del 10% (dieci per cento) A.S.S.E.MI. potrà risolvere il contratto per grave inadempimento, ai sensi del successivo art. 20 "Risoluzione del contratto".
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per A.S.S.E.MI. di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito. In particolare, qualora ricorrano gli estremi dell'inadempimento grave l'attivazione della penale non esclude la risoluzione da parte di A.S.S.E.MI. ex art. 1456 del Codice Civile.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

In caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali, il contraente può risolvere il contratto qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, l'altro contraente persista nelle inadempienze rilevate.

È facoltà della stazione appaltante risolvere il contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- nel caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
- in caso di cessazione di attività, oppure di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di Legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato e dal successivo contratto;
- la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 , nonché ogni violazione connessa agli obblighi legati al rispetto della privacy
- per comportamenti tenuti dal personale dell'appaltatore di gravità tale da non consentire la continuazione del rapporto contrattuale.
- qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, l'altro contraente persista nelle inadempienze rilevate.

È comunque facoltà di A.S.S.E.MI., ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, risolvere il contratto nei seguenti casi:

- inosservanza del divieto di cessione e subappalto;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- in caso di applicazione di n. 3 tre penali annuali come previsto al punto precedente;
- inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di Legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- cessione o fallimento della Aggiudicataria;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva laddove vi sia stato un parziale o totale utilizzo della stessa;

E' inoltre prevista la clausola risolutiva espressa, in relazione agli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, nell'ipotesi di transazioni eseguite senza l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane Spa.
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della stazione appaltante, via PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte della stazione appaltante, di azione di risarcimento per danni subiti.
Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere ad un nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi all'appaltatore con cui il contratto è stato risolto.
All'appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, la stazione appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.

In ogni caso di risoluzione addebitabile all'Aggiudicataria, quest'ultima incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da A.S.S.E.MI., fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. 21 - Oneri a carico dell'appaltatore
Oltre a quanto previsto in altri articoli del capitolato sono a carico dell'appaltatore:

- ogni spesa inerente il personale;
- le assicurazioni;
- l'organizzazione di formazione e aggiornamento per il personale impegnato nelle attività del servizio in orario retribuito;
- la supervisione all'équipe del servizio;
- la formazione del proprio personale per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza ed antincendio;
- ogni altra spesa inerente la gestione del servizio.

Art. 22 - Revisione dei prezzi
A mente dell'art. 60 del Codice Appalti, è prevista la revisione dei prezzi nei limiti e con le modalità di cui alla normativa vigente.
La revisione è prevista in maniera tale da non alterare la natura generale del contratto. La clausola si attiverà al verificarsi della seguente condizione di natura oggettiva: variazione del costo del servizio – in aumento o in diminuzione – superiore al 5%.
In tale evenienza:

- sarà onere dell'appaltatore comunicare e dimostrare, con la massima tempestività, la variazione in eccedenza, tale richiesta potrà essere fatta solo una volta all'anno ed entro il mese di dicembre;
- l'appaltatore, nell'ottica del principio di leale cooperazione, è tenuto a segnalare anche le variazioni in diminuzione;
- la revisione avverrà nella misura del 80% rispetto alla parte di prezzo eccedente il 5%.

A titolo esemplificativo, in ipotesi di incremento del 7%, all'appaltatore sarà riconosciuto l' 80% del 2% (differenza fra la variazione in aumento e la franchigia)
I corrispettivi ed i prezzi del presente Contratto, ai sensi dell'art. 60 Codice dei Contratti e allegato II.2-bis, saranno adeguati, sia in aumento che in diminuzione, con periodicità annuale, a partire dal 2° anno di validità sulla base del confronto dei due valori dell'indice (Indice mese aggiudicazione vs mese in esame).
La variazione sarà determinata utilizzando gli indici ISTAT Prezzi corrispondenti alla tipologia di appalto sulla base della variazione dei seguenti indici:

- al 10% indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività - 00ST Indice generali senza Tabacchi
- al 40% Assistenza Sociale [1240]
- al 50 % Assistenza Sociale non residenziale [88]

I valori ed indici sono reperibili sul sito di ISTAT https://esploradati.istat.it/ o http://dati.istat.it /

Art. 23 - Recesso del contratto da parte della stazione appaltante
È facoltà della stazione appaltante recedere dal contratto di appalto in qualunque momento dell'esecuzione, ex art. 1671 del Codice Civile.
Nel caso in cui la stazione appaltante, di sua iniziativa e al di fuori dei casi di cui all'art. 20, proceda alla revoca dell'incarico, all'appaltatore dovranno essere corrisposti i corrispettivi e rimborsi spese per le prestazioni effettuate e documentabili fino alla data di comunicazione di revoca, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione.

Art. 24 – Disdetta del contratto da parte dell'appaltatore
Qualora l'appaltatore intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giusta causa, la stazione appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni.
In questo caso nulla è dovuto all'appaltatore per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Art. 25 - Divieto di cessione e subappalto

È vietata la cessione del contratto sia totale che parziale.
Fermo il divieto di cedere il contratto, non sono considerate cessioni ai fini del presente capitolato le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede legale, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato quale subentrante nel contratto in essere con A.S.S.E.MI.
Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato da A.S.S.E.MI. che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Art. 26 – Stipula e adempimenti funzionali alla stipula del contratto
Prima della stipula del Contratto, la Stazione Appaltante ha diritto ad avviare il contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, e dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs 36/2023. L'appaltatore si vincola ad avviare le attività del servizio anche nelle more della stipula del contratto.
Nel caso di mancata stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 5 del D.Lgs 36/2023, l'Impresa ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti in base ai prezzi di aggiudicazione.
L'appaltatore si obbliga a stipulare il contratto in forma privatistica, assumendo ogni onere relativamente all'eventuale registrazione.
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipulazione, sottoscrizione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, sono a carico dell'appaltatore.
Sempre dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del Contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare, nei termini assegnati e decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di convocazione della stipula del Contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione, la seguente documentazione necessaria alla stipulazione del Contratto, ove non già prodotta in sede di partecipazione alla gara:
- i dati anagrafici del titolare o legale rappresentante, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei loro conviventi
- le garanzie definitive
- le polizze assicurative

Riguardo i termini di sottoscrizione del contratto si richiama quanto previsto all'art. 18 del D.Lgs 36/2023.
Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia nel termine predetto o produca incompleta o inadeguata documentazione, la Stazione Appaltante assegna un ulteriore termine, non superiore a 10 giorni.
In caso di ulteriore inadempienza, senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante incamera la garanzia provvisoria ed ha la facoltà di interpellare il soggetto che segue nella graduatoria formatasi in sede di gara. Il tutto fatto salvo l'eventuale segnalazione alle Autorità Competenti.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto del committente, l'aggiudicatario puo' farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, puo' sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle due ipotesi sopra descritte costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'espletamento delle verifiche di Legge.
L'appaltatore è tenuto a comunicare ad A.S.S.E.MI. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire ad A.S.S.E.MI. entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
Prima della stipula del Contratto, la Stazione Appaltante ha diritto ad avviare il contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, e dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.Lgs 36/2023.
Nel caso di mancata stipula del contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 5 del D.Lgs 36/2023, l'Impresa ha diritto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti in base ai prezzi di aggiudicazione.

Art. 27 - Controversie
Ogni controversia è devoluta al Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 28 – Richiamo della Legge ad altre norme
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

San Donato M.se, 8 ottobre 2025

LA SOSTITUTA DEL DIRETTORE di A.S.S.E.MI.
Dott.ssa Girolama Fileti